



**Sintesi delle misure di contenimento relative
agli spostamenti.**

N.	AREA	SPOSTAMENTI
1	BIANCA	Nessuna restrizione ai movimenti.
2	GIALLA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Dalle ore 22 alle 5 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità - motivi di salute. Resta fortemente raccomandato, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per: - esigenze lavorative e di studio; - motivi di salute; - situazioni di necessità; - svolgere attività o fruire di servizi non sospesi.
3	ARANCIONE "coprifuoco" dalle 22 alle 5	È vietato ogni spostamento in entrata/uscita dai territori della "zona arancione", salvo che siano motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità; - motivi di salute. Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo per: - comprovate esigenze lavorative e di studio; - motivi di salute; - situazioni di necessità; - svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
4	ROSSA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della "zona rossa", nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità; - motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

MISURE AGGIUNTIVE CHE SI APPLICANO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

N.	AREA / PERIODO	SPOSTAMENTI ¹
1	Su tutto il territorio nazionale. Dal 16 gennaio fino al 15 febbraio.	Divieto di spostamento in entrata o uscita tra territori di regioni diverse o province autonome (inclusi gli spostamenti verso le seconde case fuori regione o provincia autonoma). Sono consentiti gli spostamenti motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità; - motivi di salute; - rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
2	Su tutto il territorio nazionale. Dal 16 gennaio fino al 5 marzo.	È consentito, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le ore 22, a un massimo di 2 persone ² , che possono comunque portare con sé i figli minori di 14 anni ³ e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

¹ In merito alle **secondo case**, in base ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono consentiti gli spostamenti, dalle ore 5 alle ore 22, per raggiungere le seconde case anche se ubicate in un'altra regione. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito *internet* <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo>.

² Ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione.

³ O altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale.